

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

436/2018/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1030^a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 31 maggio 2018, n. 64;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 584/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-finanziario proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano per il gestore Cap Holding S.p.a.";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 86/2014/R/IDR, recante "Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione dell'Autorità 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano";
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 375/2014/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano";
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 538/2014/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR); ;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori" (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a

- livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 272/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano” (di seguito deliberazione 272/2016/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2016, 503/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano” (di seguito deliberazione 503/2016/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
 - la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
 - il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
 - la determina 31 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle

predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);

- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 12 giugno 2018 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 25 luglio 2018 - dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano (subentrato all’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano a far data dal 15 giugno 2016) ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”;

- l'articolo 5 della medesima deliberazione riconduce la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 ai seguenti sistemi:
 - a) la *matrice di schemi regolatori*, nell'ambito della quale ciascun soggetto competente - in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio - seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione: *i)* del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; *ii)* dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati; *iii)* dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore *Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;
 - b) lo *schema regolatorio virtuale*, che trova applicazione nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito - in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio - non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Lo schema regolatorio virtuale tiene conto della necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;
 - c) le *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, che verranno puntualmente declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha, poi, disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine tener conto: *i)* delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii)* della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per

- la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
- b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti;
 - il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del

comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2, della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
 - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
 - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le

modalità sopra richiamate;

- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
 - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 (esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato A alla deliberazione 272/2016/R/IDR e nell'Allegato A alla deliberazione 503/2016/R/IDR), l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, in data 12 giugno 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori relativi, rispettivamente, ai gestori Metropolitana Milanese S.p.a. e CAP Holding S.p.a.;
- nell'ambito della trasmissione di cui al precedente alinea, il medesimo soggetto competente ha, tra l'altro, presentato all'Autorità anche le proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie riferite ai seguenti fornitori all'ingrosso:
 - CAP Holding S.p.a., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo (per il quale, in data 13 giugno 2016, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha trasmesso le predisposizioni tariffarie determinate - in sede di prima approvazione - per il periodo 2016-2019);
 - MilanoDepur S.p.a., che gestisce l'impianto di depurazione di Nosedo (per il quale, con deliberazione 272/2016/R/IDR, l'Autorità - nelle more dell'acquisizione da parte dell'Ente di governo degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del moltiplicatore tariffario del grossista in parola - ha disposto l'applicazione provvisoria di un coefficiente \mathcal{G} pari a 1, mantenendo, dunque, la tariffa invariata rispetto a quella praticata nel 2015);
- con riguardo al menzionato fornitore all'ingrosso MilanoDepur S.p.a., l'Ente di governo dell'ambito ha, inoltre, precisato che la gestione in parola "*termina a*

novembre 2019 (...). L'impianto [di depurazione di Nosedo] e la sua specifica gestione entreranno dal 2020 nel [perimetro gestionale di Metropolitana Milanese S.p.a.]”;

- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto attiene ai dati di qualità tecnica, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha evidenziato di aver presentato le informazioni in discorso:
 - in forma aggregata per CAP Holding S.p.a. (in modo tale da fornire una “visione complessiva del livello di servizio attualmente offerto dalla società”), svolgendo detto operatore anche “attività da grossista di depurazione per porzioni di territori afferenti ad ATO contermini [ATO Como, ATO Lodi e ATO Monza e Brianza], ancorché in dimensione residuale rispetto al SII svolto per l'ATO Città Metropolitana di Milano, usando parte dei propri impianti”, nonché attività - di rilievo marginale - di vendita del “servizio all'ingrosso di acquedotto all'ATO Monza e Brianza, sempre attraverso propri impianti promiscui e posizionati nel proprio territorio”;
 - tenuto conto - nell'ambito del set di dati trasmesso per il gestore Metropolitana Milanese S.p.a. - delle grandezze specificamente riferite al depuratore di Nosedo, anche in considerazione del riferito subentro, da parte della medesima Metropolitana Milanese S.p.a. a MilanoDepur S.p.a., nella gestione del citato impianto di depurazione a partire dal 2020;
- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per i gestori operanti sul relativo territorio, dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 98,8% (per il gestore CAP Holding S.p.a.) e al 100,0% (per Metropolitana Milanese S.p.a.), mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 93,9% (per il gestore CAP Holding S.p.a.) e al 98,5% (per Metropolitana Milanese S.p.a.) dei rispettivi volumi totali;

- l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- per il gestore Metropolitana Milanese S.p.a., l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e, con riferimento al gestore CAP Holding S.p.a., l'avvenuta *“conclusione [accertata da Regione Lombardia] di tutti gli interventi programmati (...) per la regolarizzazione degli agglomerati interessati”*;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, con riferimento ai quali, pur rilevandone i requisiti di completezza, di correttezza (in quanto assenti dati palesemente errati), coerenza, congruità e certezza (in termini di incidenza di componenti stimate e di componenti effettivamente rilevate), è stato riscontrato - in riferimento alle grandezze sottese alla definizione dei macro-indicatori relativi al gestore CAP Holding S.p.a. - un grado di rappresentatività maggiore per i dati afferenti all'annualità 2017, ritenendo quest'ultimi più idonei (in luogo di quelli relativi al 2016) ai fini dell'individuazione degli obiettivi di qualità tecnica per il 2018, in quanto i medesimi tengono conto del *“perimetro attuale di gestione e servizi forniti, a seguito della conclusione delle operazioni straordinarie di cessione incrociata di rami d'azienda”*;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente, per CAP Holding S.p.a., ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - *“Perdite idriche”*:
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 24,999 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 22,0%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 2% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - sostituzione dei contatori di utenza;
 - ottimizzazione delle pressioni di esercizio, anche attraverso i sistemi di telecontrollo e telegestione, e attività di distrettualizzazione delle reti di distribuzione;
 - opere di rifacimento delle reti di distribuzione vetuste e ammalorate;
 - con riferimento al macro-indicatore M2 - *“Interruzioni del servizio”* (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
 - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto

- conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 0,67 ore;
- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione di nuove interconnessioni;
 - o potenziamento delle reti acquedottistiche, efficientamento energetico degli impianti di acquedotto, nonché risoluzione di interferenze con altre infrastrutture;
 - o miglioramento della funzionalità dei serbatoi di acqua potabile in stato di obsolescenza, incluso l'adeguamento sismico di dette opere;
 - o sviluppo di *software* per la supervisione e il controllo dei dati alla base delle rilevazioni delle interruzioni del servizio;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
- un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,00%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,50% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,02%;
 - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione di pozzi e centrali di emungimento e trattamento di acqua potabile, nonché delle relative dorsali di adduzione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
- un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,37/100 km, con il 16,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 7,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente del 7% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o rifacimento, realizzazione e potenziamento delle condotte fognarie e dei collettori;
 - o adeguamento degli scarichi alla normativa vigente e costruzione di vasche volano;
 - o opere volte alla riduzione di infiltrazioni di acque parassite nelle condotte fognarie e nei collettori;
 - o adeguamento degli sfioratori e monitoraggio del relativo funzionamento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":

- un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 4,63%;
- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea e, più in generale, di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui:
 - o *revamping* e realizzazione di infrastrutture per il trattamento e la valorizzazione dei fanghi;
 - o realizzazione di *“un impianto per la produzione di biometano da biogas ottenuto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione”*;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - *“Qualità dell’acqua depurata”*:
 - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 4,08%, specificando che detta valutazione è stata condotta considerando i *“superamenti dei limiti medi annui ammessi allo scarico”*, a fronte della previsione, di cui al comma 19.3 della RQTI, con la quale l’Autorità espressamente dispone *“la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione”* e che *“per la verifica di assenza di superamento dei limiti di concentrazione indicati nelle Tabelle 1 e 2 [dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06] occorre considerare campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore”*;
 - l'obiettivo di miglioramento (rispetto all’asserito valore iniziale dell’M6 pari al 4,08%) corrispondente alla classe B, contestualmente programmando, tra i principali interventi, il rifacimento, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di depurazione gestiti e delle relative capacità di trattamento;
 - la quantificazione del numero di *“superamenti dei singoli campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore”* (come da definizione di cui al citato comma 19.3 della RQTI), specificando che a detta valutazione corrisponderebbe: *i)* un valore del macro-indicatore M6 pari al 20,08%; *ii)* l’obiettivo di miglioramento associato alla classe D (e non già alla classe B come risultante nel programma degli interventi approvato dal medesimo soggetto competente);
- per quanto attiene i *macro-indicatori* relativi al gestore Metropolitana Milanese S.p.a., l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - *“Perdite idriche”*:
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 44,21 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 15,9%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 5% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a superare le criticità sopra menzionate:
 - o sostituzioni e rifacimenti della rete di adduzione della città di Milano;

- interventi di sostituzione della rete di distribuzione;
- sostituzione e ammodernamento dei contatori e risanamento delle derivazioni d'utenza;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”:
 - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,27 ore;
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
 - l’assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l’obiettivo di mantenimento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
 - un valore dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,00%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,81% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,11%;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella classe precedente in 2 anni;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - adeguamento degli impianti di potabilizzazione;
 - realizzazione di impianti di filtrazione;
 - realizzazione di un impianto di biodenitrificazione in una centrale di potabilizzazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
 - un valore della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,58/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - realizzazione di nuove reti fognarie, nonché risanamento, potenziamento e adeguamento delle condotte fognarie esistenti;
 - consolidamento e ripristino di canalizzazioni di fognatura;
 - potenziamento del sistema di supervisione e telecontrollo della rete fognaria;
 - opere volte alla riduzione di infiltrazioni di acque parassite nelle condotte fognarie e nei collettori;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
 - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al

precedente alinea:

- realizzazione di un impianto di recupero e valorizzazione energetica dei fanghi di depurazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
 - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,0%, specificando che detta valutazione è stata condotta considerando i “*superamenti dei limiti medi annui ammessi allo scarico*”, a fronte della previsione, di cui al comma 19.3 della RQTI, con la quale l’Autorità espressamente dispone “la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione” e che “per la verifica di assenza di superamento dei limiti di concentrazione indicati nelle Tabelle 1 e 2 [dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06] occorre considerare campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore”;
 - l’obiettivo di mantenimento dell’asserito valore iniziale dell’M6 pari allo 0,0%, corrispondente alla classe A (classe che - secondo il soggetto competente - consentirebbe una “*corretta rappresentazione della realtà in cui versano gli impianti e che quindi meglio rappresent[erebbe] l’efficienza depurativa degli stessi*”), contestualmente programmando, tra i principali interventi, la realizzazione di opere di potenziamento del sistema depurativo con specifico riferimento alla sezione di filtrazione terziaria e allo stadio di disinfezione a raggi ultravioletti;
 - la quantificazione del numero di “*superamenti dei singoli campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore*” (come da definizione di cui al citato comma 19.3 della RQTI), specificando che a detta valutazione corrisponderebbe: i) un valore del macro-indicatore M6 pari al 22,13%; ii) l’obiettivo di miglioramento associato alla classe D (e non già alla classe A come risultante nel programma degli interventi approvato dal medesimo soggetto competente);
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha specificato, per entrambi i gestori, che “*gli obblighi riconducibili agli standard specifici sono stati inseriti nella Carta del Servizio che è stata sottoposta al procedimento di approvazione congiuntamente alla proposta di aggiornamento tariffario per il biennio 2018-2019 e al correlato Programma degli Interventi*”;
- ai sensi del comma 11.1 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità si riserva di verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione

918/2017/R/IDR - ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, ha confermato, per entrambi i gestori, la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, selezionando lo *Schema I* (per il gestore CAP Holding S.p.a.) e *Schema IV* (per il gestore Metropolitana Milanese S.p.a.), sulla base delle motivazioni esplicitate rispettivamente - in sede di prima approvazione - nelle deliberazioni 503/2016/R/IDR e 272/2016/R/IDR;

- in particolare, per le citate gestioni, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per il biennio 2018-2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;
- inoltre, le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato:
 - per il gestore CAP Holding S.p.a., una spesa effettiva per investimenti sostanzialmente in linea con il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell'ambito della proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - per il gestore Metropolitana Milanese S.p.a., uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato, in particolare, richiamando la "*manifestazione internazionale EXPO, che ha comportato il pressoché totale blocco dei cantieri in area pubblica da inizio 2016 e per l'intera durata della manifestazione e conseguenti limitazioni delle aree di intervento; [nonché] l'entrata in vigore, sempre nel 2016, del nuovo codice dei contratti pubblici (...) che ha [comportato] ritardi sulle gare che dovevano essere chiuse nel 2016 per avviare i lavori nel 2017*) non è di entità tale da pregiudicare la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019 del gestore Metropolitana Milanese S.p.a., l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di aver esercitato:
 - la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
 - ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stata confermata la scelta del valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - ponendolo pari a 0,65;

- per il gestore Metropolitana Milanese S.p.a., il soggetto competente ha avanzato, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi $Opex_{OT}^a$ (relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore), in particolare, precisando che la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi connessi al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche", concernenti costi per le attività riportate in uno specifico "Piano di recupero delle perdite dell'acquedotto di Milano";
- per entrambi i gestori CAP Holding S.p.a. e Metropolitana Milanese S.p.a., stante, a partire dall'anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria $FoNI^a$ esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, il soggetto competente in oggetto ha provveduto (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR) a riattribuire una parte della quota di $FoNI^a$ (inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie) alla componente OP_{social}^a , introdotta (a decorrere dal 2018) per la copertura degli oneri conseguenti al mantenimento delle agevolazioni migliorative (c.d. bonus idrico integrativo) rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente OP_{social}^a di cui al precedente alinea e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, secondo quanto previsto dal richiamato comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- il citato soggetto competente ha, poi, specificato che i costi sostenuti da Metropolitana Milanese S.p.a. per gli acquisti all'ingrosso del servizio di fognatura e depurazione erogato dal gestore CAP Holding S.p.a. (ad utenze che si trovano sulla linea di confine tra il Comune di Milano e i Comuni limitrofi della Città Metropolitana di Milano) sono stati quantificati applicando la tariffa di Metropolitana Milanese S.p.a. (in luogo del moltiplicatore tariffario elaborato per il venditore);
- in sede di aggiornamento delle proposte tariffarie in parola, relativamente alla valorizzazione della componente ERC , per entrambe le gestioni sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", ERC_{ab} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione idrica/sottensione idrica, nonché (limitatamente al gestore Metropolitana Milanese S.p.a.) ai contributi per i consorzi di bonifica, mentre sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa endogeni", ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$, i costi afferenti alla depurazione, alla potabilizzazione e al telecontrollo;
- per il gestore CAP Holding S.p.a., nell'elaborazione del calcolo tariffario relativo alle annualità 2018 e 2019, si è riscontrato che taluni canoni di derivazione/sottensione idrica (costi sostenuti, per la prima volta, negli anni 2016 e

- 2017) sono stati considerati sia nell'ambito della valorizzazione della voce di costo ERC_{at} , sia nell'ambito della quantificazione della componente a conguaglio RC_{ERC} ;
- relativamente al gestore Metropolitana Milanese S.p.a., per quanto concerne l'aggiornamento delle componenti a conguaglio (Rc_{TOT}), il soggetto competente ha precisato che *“i conguagli, nel totale negativi, sono stati parzialmente rimodulati per tenere conto della quota “positiva” residua dal biennio precedente (nel quale non era stato effettuato il completo recupero in tariffa)”*, provvedendo contestualmente ad azzerare la quota residua delle componenti a conguaglio (approvata con la deliberazione 272/2016/R/IDR) le cui modalità di recupero erano state previste - in sede di prima determinazione tariffaria - anche successivamente al 2019;
 - per entrambe le gestioni, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria $FoNI$ afferente alle annualità 2018 e 2019.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del computo tariffario, per gli anni 2018 e 2019, relativo ai fornitori all'ingrosso del servizio di depurazione, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha evidenziato, in particolare:
 - per CAP Holding S.p.a. - quale gestore dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo - di aver selezionato lo *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, peraltro confermando la collocazione prescelta in sede di prima determinazione tariffaria (a fronte di: *i*) un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti; *ii*) un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore; *iii*) l'assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new});
 - di aver utilizzato per MilanoDepur S.p.a. - quale gestore dell'impianto di depurazione di Nosedo - le regole di computo associate allo *Schema I* della citata matrice di schemi regolatori, pur emergendo, nell'ambito della pertinente Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, il ricorso a specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali, non disponendo di un corredo informativo completo, ma al contempo prendendo atto *“della dichiarazione del legale rappresentante del Gestore, attestante la congruenza tra i dati indicati a fini tariffari e le poste desumibili dalle fonti contabili obbligatorie”* e specificando che *“l'istruttoria partecipata dal Gestore sulla documentazione prodotta ha permesso [all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano] di integrare e modificare i dati che quindi sono stati poi trasmessi come definitivi e veritieri”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti la rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti (con le precisazioni di seguito riportate) con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in linea generale, il recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito degli aggiornamenti dello specifico schema regolatorio sia idoneo a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative ai gestori di cui all'Allegato A;
- in particolare, per entrambi i gestori CAP Holding S.p.a. e Metropolitana Milanese S.p.a., non possa essere ritenuta ammissibile la valutazione del macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata" proposta dall'Ufficio d'Ambito della Città

Metropolitana di Milano, atteso che la medesima è stata condotta considerando i “*superamenti dei limiti medi annui ammessi allo scarico*”, contravvenendo alla previsione di cui al comma 19.3 della RQTI, la quale espressamente dispone “la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione” e che “per la verifica di assenza di superamento dei limiti di concentrazione indicati nelle Tabelle 1 e 2 [dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06] occorre considerare campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore”; conseguentemente, sulla base dei dati forniti dal medesimo Ente di governo, sia necessario rideterminare gli obiettivi connessi al citato macro-indicatore, individuando, per entrambi i gestori, un *target* annuale di riduzione del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 20% rispetto al valore di partenza, in particolare ricollocando (ai sensi del comma 19.4 della RQTI):

- l’operatore CAP Holding S.p.a. dalla classe B alla classe D;
- il gestore Metropolitana Milanese S.p.a. dalla classe A alla classe D;
- sia pertanto necessario prescrivere all’Ente di governo dell’ambito di provvedere, entro il 30 settembre 2018, al recepimento degli obiettivi di cui al precedente alinea nell’ambito dei pertinenti programmi degli interventi, eventualmente ripianificando gli investimenti necessari al perseguimento dei richiamati *target* per il miglioramento della qualità dell’acqua depurata;
- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti dal gestore Metropolitana Milanese S.p.a. per l’adeguamento agli standard di qualità tecnica volti al contenimento delle dispersioni, come definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, sia opportuno accogliere l’istanza per il riconoscimento della componente $Opex_{QT}^a$ presentata dall’Ente di governo dell’ambito per l’operatore in parola;
- possa essere considerata ammissibile la riferita trattazione degli oneri sostenuti da Metropolitana Milanese S.p.a. per gli acquisti all’ingrosso del servizio di fognatura e depurazione erogato dal gestore CAP Holding S.p.a. (ad utenze che si trovano sulla linea di confine tra il Comune di Milano e i Comuni limitrofi della Città Metropolitana di Milano), atteso che la medesima si configurerebbe come conseguenza dell’esercizio della facoltà del citato gestore grossista CAP Holding S.p.a. ad applicare tariffe inferiori a quelle approvate, con un impatto complessivo nel quadriennio 2016-2019 che risulta a beneficio dell’utenza servita da Metropolitana Milanese S.p.a.;
- in un’ottica di tutela dell’utenza, sia opportuno approvare i valori del moltiplicatore tariffario proposti per il fornitore all’ingrosso MilanoDepur S.p.a. (gestore dell’impianto di depurazione di Nosedo), pur ritenendo necessario procedere - per quanto attiene alla regolazione tariffaria applicabile - alla riclassificazione della pertinente proposta tariffaria, inquadrando la medesima non già nell’ambito della “matrice di schemi regolatori”, bensì nell’ambito del sistema dello “schema regolatorio virtuale”, di cui al comma 5.1, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che per la gestione in parola - interessata, per le precedenti annualità, da determinazioni tariffarie d’ufficio e per la quale non si dispone di un

corredo informativo completo - è stato fatto ricorso a specifiche assunzioni sulle componenti di costo iniziali anche tenuto conto del riferito subentro, da parte di Metropolitana Milanese S.p.a. a MilanoDepur S.p.a., nella gestione del citato impianto di depurazione a partire dal 2020;

- con riferimento al gestore CAP Holding S.p.a., sia opportuno procedere alla correzione dell'elaborazione tariffaria proposta dall'Ente di governo dell'ambito, con riferimento a taluni canoni di derivazione/sottensione idrica, rettificando la componente a conguaglio RC_{ERC} relativa alle annualità 2018 e 2019, atteso che nella medesima sono stati ricompresi costi già valorizzati nella componente ERC_{al} ;
- conseguentemente, per il gestore CAP Holding S.p.a., sia necessario rideterminare:
 - per l'anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} nei termini di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
 - per l'annualità 2018, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità - individuando il valore del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2018}$), come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
- le menzionate proposte tariffarie (come rideterminate, per CAP Holding S.p.a., ai sensi del precedente alinea, e che, tra l'altro, tengono conto dei valori del moltiplicatore tariffario determinati dal soggetto competente, con riferimento al biennio 2016-2017, per il fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.a., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo) appaiono comunque adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- tenuto conto di quanto specificato nel programma degli interventi di CAP Holding S.p.a., sia opportuno richiedere all'Ente di governo dell'ambito di presidiare l'attività di "*analisi dei rischi attuali e futuri che possono compromettere la qualità delle risorse idriche sotterranee destinate al consumo umano (rischi fisici, chimici, batteriologici)*" che il gestore in parola sta conducendo nell'ambito dell'*"impiego dello strumento Piano Infrastrutturale Acquedotti (PIA)"*;
- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all'utenza nell'applicazione dei corrispettivi

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto, per le gestioni di cui all'Allegato A, dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, approvando i medesimi aggiornamenti con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 272/2016/R/IDR, dal punto 3 della deliberazione 503/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. con riferimento al gestore CAP Holding S.p.a., di approvare quale valore medio delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l'annualità 2018 - il valore del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}_{medio}^{2018}$ indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di prescrivere all'Ente di governo dell'ambito di provvedere, entro il 30 settembre 2018, alla trasmissione dei programmi degli interventi relativi ai gestori CAP Holding S.p.a. e Metropolitana Milanese S.p.a., attestanti il recepimento degli obiettivi di qualità tecnica associati al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata" e individuati - nei termini specificati in premessa - secondo quanto previsto dall'articolo 19 della RQTI;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE